

COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento, 70 - C.A.P. 07049 - tel. 0793817000 - fax 07938069)

Tel. 079 3817000/3817008 - Fax 079 380699 - c.f. 00206220907 - E. Mail: comunediusini@cert.legalmail.it

CAPITOLATO SPECIALE CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI UN PICCOLO CHIOSCO-BAR UBICATO ALL'INTERNO DEL PARCO LAVATOIO

Allegato "D" alla determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 98 del 16.06.2016

ART. 1 – OGGETTO

Concessione temporanea dell'immobile di mq. 14 circa, relativo ad una struttura chiosco-bar con annessi servizi igienici, ed un'area aggiuntiva dedicata alla collocazione di tavolini, sedie ed ombrelloni, di mq. 20, situati all'interno del "Parco lavatoio" sito in via G. Cuccuru.

Nella piantina allegata al bando è indicata la struttura chiosco bar e la zona all'aperto destinata alla collocazione di tavolini, sedie e ombrelloni. Al momento della pubblicazione del bando di gara la struttura si trova in stato di realizzazione come da elaborati progettuali allegati. Non sono previsti costi di gestione afferenti ad utenze elettriche e idriche, che rimangono a totale carico dell'Amministrazione comunale.

ART. 2 – DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione del concessionario e a suo carico e rischio.

ART. 3 CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, "servizio pubblico" e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato nel periodo di apertura giornaliera obbligatoria

ART. 4 – OBBLIGHI INERENTI LA CONCESSIONE

Oltre l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi nel locale e area oggetto della concessione, il concessionario, avrà l'obbligo di garantire i seguenti servizi, coma da art. 6 del bando:

- apertura obbligatoria nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre fino alle ore 21,30 (orario massimo previsto);
- apertura facoltativa verrà prevista nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile fino alle ore 20,00 (orario massimo previsto);
- chiusura dei cancelli del Parco durante tutti i giorni di apertura del chiosco-bar;
- pulizia giornaliera dei bagni (circa 7 mq), nel periodo di apertura obbligatoria, mentre sarà periodica nel periodo rimanente;
- svuotamento, nel periodo di apertura obbligatorio, di <u>tutti i cestini per la raccolta dei rifiuti presenti all'interno del Parco</u> (circa 10);
- rispettare tutte le norme di sicurezza degli impianti, sicurezza nei luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e assicurazione obbligatoria, nonché di ogni altra disposizione prevista da leggi e da regolamenti in materia.
- dotarsi delle attrezzature indispensabili per l'apertura ed il funzionamento del chiosco;
- effettuare eventuale manutenzione ordinaria del chiosco-bar.

Qualora il concessionario intenda svolgere eventi e/o manifestazioni in prossimità del chiosco-bar, dovrà provvedere ogni volta alla richiesta di apposita autorizzazione almeno 7 giorni prima dell'evento; a tal proposito qualora ricorrano tutti i presupposti necessari, l'Amministrazione valuterà la tipologia, gli orari e le modalità di svolgimento dell'evento e/o manifestazione, nonché la conformità degli stessi con i vigenti regolamenti comunali e le normative vigenti.

Sono comunque tassativamente previste le seguenti prescrizioni:

- il servizio di somministrazione dovrà avvenire con l'utilizzo esclusivamente di piatti, bottiglie, bicchieri e quant'altro in plastica a perdere;
- installazione di qualsiasi tipo di gioco a pagamento;
- attività moleste e disturbo alla quiete pubblica;
- restano in vigore tutti quei divieti e prescrizioni di cui all'Ordinanza del Sindaco n. 6 del 15.06.2010.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente la gestione dell'attività è esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del concessionario che pertanto tiene il concedente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati.

ART. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le leggi e i regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività per la quale viene disposta la presente concessione. Il concessionario, inoltre, avrà l'obbligo di rispettare, nei confronti del personale dipendente utilizzato nello svolgimento dell'attività, le disposizioni normative, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, siaper quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi, e gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

ART. 7 – MODALITA' DI GESTIONE

La concessione è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato, nel Bando di gara e da leggi, regolamenti e circolari vigenti alla data di affidamento della concessione. La gestione in concessione non può essere sospesa o abbandonata per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Ente appaltante. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, a pena di risoluzione anticipata del contratto. Il gestore concessionario non può variare la destinazione d'uso, né apportare modifiche allo stato dei luoghi anche in via provvisoria senza la preventiva autorizzazione dell'Ente appaltante. L'organizzazione delle attività e la gestione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza.

ART. 8 - ISPEZIONE DEL CHIOSCO-BAR

II Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione del chiosco-bar e dell'area data in concessione, senza preavviso al concessionario.

ART. 9 – CAUSE DI REVOCA, RECESSO O RISOLUZIONE

Il contratto potrà essere sempre revocato con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le cause di forza maggiore, per:

- motivi di pubblico interesse;
- omessa manutenzione, degrado o uso improprio dei locali;
- modificazioni non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del Capitolato e art. 6 del bando di gara;
- mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle somme dovute;
- perdita dei requisiti richiesti e fallimento del gestore;
- cessione o subappalto:
- arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del contratto;
- provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del TUEL, a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana;
- violazione reiterata degli obblighi contrattuali;

- inadempimenti che hanno comportato l'applicazione da parte dell'Amministrazione, in una stessa stagione, di almeno n. 3 penali come indicate all'art. 9;
- ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze igienico/manutentive contestate per iscritto al gestore almeno due volte per ogni singola stagione e non regolate nemmeno in seguito a diffida formale dell'Amministrazione;

La revoca per le cause sopra elencate verrà disposta, a seguito di contraddittorio con l'aggiudicatario, attraverso preavviso di almeno 30 (sessanta) giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso.

Costituiscono motivo di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Codice Civile art. 1373:

- l'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del concessionario;
- la messa in liquidazione o la cessione dell'attività del concessionario;
- la mancata osservanza della disciplina in materia di personale dipendente;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi.

Il concessionario può recedere con preavviso di almeno 4 (mesi) mesi senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. In caso di recesso il concessionario dovrà a proprie spese ripristinare lo stato dei locali. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora l'Amministrazione Comunale comunichi per iscritto con raccomandata A.R. o con pec al concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 del Codice Civile. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa rilevanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile.

La revoca del contratto comporta la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale dei locali e pertanto il concessionario dovrà ripristinare lo stato dei locali. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca del contratto.

ART. 10 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto ai precedenti articoli o a quanto previsto nel bando di gara, nei modi e tempi previsti, il Comune potrà revocare l'aggiudicazione, incamerando la cauzione definitiva quale penale, salvo maggior danno.

Qualora, durante la gestione si verificassero delle inadempienze da parte del concessionario, che non comportano revoca, disdetta o risoluzione del contratto, le stesse ritenute comunque gravi, contestate per iscritto, comporteranno l'applicazione di una penale fissata in Euro 50,00 (Euro cinquanta), qualora queste non vengano sanate entro 5 giorni dalla data di contestazione.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di una penale doppia di Euro 100,00 (Euro cento). Si conviene che l'unica formalità preliminare sarà la contestazione degli addebiti, alla quale il gestore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica. Le controdeduzioni saranno valutate dal Comune nei successivi cinque (5) giorni e se non meritevoli e fondate, a giudizio dell'Ente concedente si procederà all'applicazione della penale.

ART. 11 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto o nella documentazione del bando di gara e di aggiudicazione, le parti si riportano alle disposizioni di legge in materia, nonché le norme del Codice Civile e delle altre leggi attinenti in vigore.